



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
UFFICIO PERSONALE AMMINISTRATIVO

CIRCOLARE N. 7

del 22 SET. 2016

Al Personale tecnico ed amministrativo  
e p.c. Ai Responsabili delle Aree/Uffici/Servizi  
Ai Presidi di Facoltà  
SEDE

**OGGETTO: Permessi mensili a favore di persone con grave disabilità legge 5 febbraio 1992, n. 104**

A seguito degli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di permessi mensili di cui all'oggetto, si ritiene opportuno fornire un quadro riepilogativo delle modalità operative di fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) recante disposizioni in materia di diritti, integrazione ed assistenza delle persone handicappate. In particolare l'art. 3 testualmente recita "*E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione*".

Per accedere ai benefici lavorativi il disabile deve essere in possesso della certificazione di **handicap con connotazione di gravità**, secondo quanto precisa il comma 3 dell'art. 3 della legge 104/1992: "*Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità*".

I benefici, di cui all'art. 33 della norma in esame, possono essere concessi ai dipendenti con handicap in situazione di gravità oppure ai dipendenti che assistono un familiare con handicap in situazione di gravità.

Le tipologie dei permessi sono:

- permessi orari giornalieri per due ore al giorno (un'ora in caso di orario inferiore alle sei ore giornaliere) e fino al compimento del terzo anno di età del figlio con grave disabilità;
- permessi giornalieri per tre giorni al mese (fruizione a giorni);
- permessi orari per diciotto ore mensili (fruizione frazionata) da usufruire, per un tempo minimo di un'ora, nell'arco della giornata.

Nello specifico i dipendenti legittimati a fruire dei citati permessi possono essere:

- dipendenti in situazione di disabilità grave;

- dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;
- dipendenti che assistono familiari in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.

Per familiari si intendono il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado, inoltre i benefici possono essere estesi anche ai parenti ed affini di 3° solo nel caso in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

Da ultimo sono state introdotte nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con grave disabilità.

Nel seguito le principali novità:

- è stato ristretto il numero dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in disabilità grave;
- non è consentita l'alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere concessi soltanto ad un unico lavoratore (referente unico). La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è stata riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente (sempre nel limite dei tre giorni per disabile);
- non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza;
- il dipendente tenuto a comunicare all'Amministrazione i giorni di assenza con congruo anticipo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa senza compromettere il diritto del disabile ad una effettiva assistenza, salvo situazioni di urgenza;
- viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

Per poter usufruire dei permessi previsti dalla legge è necessario inoltrare preventivamente istanza al Direttore Generale allegando alla domanda:

- il referto rilasciato dalla competente Commissione Medica della ASL di appartenenza della persona affetta da patologia grave, in cui risulta espresso il giudizio di gravità dell'handicap;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di responsabilità nella quale si attesta che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno, che nessun altro lavoratore dipendente usufruisce dei permessi per la stessa persona con handicap, di prestare assistenza effettiva nei confronti del disabile per il quale sono stati chiesti i permessi.

Qualora il familiare sia ricoverato a tempo pieno, ma l'Istituto non garantisca assistenza per visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura si avrà diritto alla fruizione dei permessi limitatamente ai giorni delle terapie e visite debitamente certificate.

Il lavoratore che usufruisce dei tre giorni mensili di permesso per assistere un familiare residente a più di 150 chilometri di distanza dalla residenza propria, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Nel corso dello stesso mese non è consentito usufruire in maniera mista del permesso a giorni ed ad ore. I giorni di permesso non fruiti nel mese non possono essere cumulati con quelli spettanti nel mese successivo.

In caso di contratto di part-time verticale il numero dei giorni di permesso e delle ore spettanti nel mese va ridotto proporzionalmente, invece, con il contratto di part-time orizzontale la fruizione a giorni non dà luogo a riduzione, ma con l'utilizzo ad ore, queste saranno proporzionalmente ridotte.

Il dipendente, nel rispetto del diritto del soggetto disabile, al fine di contemperare la necessità di buon andamento dell'organizzazione con il diritto all'assistenza da parte del disabile, presenta, entro il 5 del mese di riferimento, la pianificazione mensile di fruizione dei permessi, utilizzando i moduli allegati alla presente.

Nel caso di improvvise esigenze di tutela, il dipendente ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

**LA DIRETTRICE GENERALE**

*Maria ORFEO*

